

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**

**MILANO**

**II MOTIVI AGGIUNTI**

**Nel ricorso nr. 574/06 R.G promosso dal**

**COMITATO RESIDENTI FIERA** rappresentato dall'Arch. **Emanuela Fasoli** residente in Milano, V.le Ezio n. 2 - C.F. FSLMNL61858F205L, dalla **sig.ra Flavia Cavaler** residente in Milano, P.le Giulio Cesare, 15 - C.F. CVLFLV50L54F205K e dal **sig. Bruno Aceto**, residente in Milano, via Senofonte 9 - C.F. CTABRN61D27A145C

ed elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Ezio Perego in Milano, via Cesare Battisti 13, che li rappresenta e difende per delega a margine del ricorso introduttivo;

contro

**il COMUNE DI MILANO** in persona del Sindaco pro tempore, con l'Avvocatura Comunale con gli Avv.ti Maria Rita Surano, Antonella Mandarano e Armando Tempesta;

e n.c.

- **FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA** in persona del legale rappresentante, con gli Avv.ti Giuseppe Sala, Guido Bardelli e Fabrizio Magri;

- **CITY LIFE S.R.L.** in persona del legale rappresentante, con gli Avv.ti Ercole Romano, Riccardo Delli Santi e Rosemarie Serrato;

- **REGIONE LOMBARDIA** in persona del Presidente della Giunta Regionale, con gli Avv.ti Pio Dario Vivone e Maria Lucia Tamborino;

per l'annullamento

1. della deliberazione della Giunta Comunale di Milano 16 dicembre 2005 n. 3061 avente ad oggetto "Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate ad approvazione finale Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 e seguenti della Legge Regionale 11.3.2005 n. 12 relativo al Quartiere Storico di Fiera Milano e aree adiacenti, in attuazione del PRG vigente approvato il 26.2.1980 con deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 29471 e successive modifiche";
2. della deliberazione della Giunta Comunale di Milano 6 settembre 2005 n. 2093 di adozione del medesimo Programma Integrato di Intervento (P.I.I.);
3. di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale ivi comprese, per quanto occorra, le valutazioni e verifiche effettuate dagli uffici comunali sulle osservazioni presentate e relativi pareri nonchè il decreto sulla Valutazione dell'Impatto Ambientale emesso dalla Regione Lombardia in data 15.12.2005;

nonchè per la condanna

del Comune di Milano al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 34 e. 35 L. n. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituiti dall'art. 7 L. 21 luglio 2000 n. 205, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

### **FATTO**

I ricorrenti sono residenti e proprietari di immobili nell'ambito del comparto della Zona Fiera immediatamente confinante all'area interessata dall'intervento edilizio oggetto del Programma Integrato d'Intervento (P.I.I.) denominato "Quartiere Storico di Fiera di Milano".

In data 24 marzo 1994 la Regione Lombardia, la Provincia di Milano nonchè i Comuni di Milano, Pero e Rho e la Fondazione Fiera di Milano hanno sottoscritto l'accordo di programma (approvato con D.G.R. 8.4.1994 n. 58521) per la riqualificazione del sistema fieristico lombardo, attraverso la realizzazione del polo esterno della Fiera in Rho-Pero e la riqualificazione del Polo Urbano, cui ha fatto seguito l'accordo integrativo del 19.9.2000 (approvato con D.G.R. 14.3.2001) e quello del 26-30.9.2002 (approvato con D.G.R. 14.3.2001) e quello del 26-30.9.2002 (approvato con D.G.R. 3.10.2002).

In data 14-24 novembre 2003 è stata sottoscritta una variante al suddetto accordo di programma (poi approvato con D.G.R. 19 gennaio 2004 n. 405), con la quale è stato previsto che la riqualificazione del polo urbano (quartiere storico Fiera Milano) deve essere effettuata tramite programma integrato di intervento.

La Fondazione Fiera ha individuato un progetto di intervento e i soggetti attuatori, con contratto preliminare del 29.7.2004 e, successivamente, ha presentato in data 22.11.2004 il progetto risultato vincitore e, quindi, in data 21.3.2005 una proposta di P.I.I., che riguarda una superficie territoriale di 255.000 mq.

La Giunta Comunale di Milano con delibera 6 settembre 2005 n. 2039 ha adottato il Programma Integrato di Intervento (P.I.I.).

Il Comitato Residenti Fiera, nella persona dei suoi componenti, in data 23.11.2005 ha presentato le osservazioni al P.I.I. adottato, tramite deposito presso la Direzione Generale di Pianificazione Urbana e Attuazione P.R. di cui al PG 1162723/2005.

La Giunta Comunale di Milano nella seduta del 16.12.2005 con **atto n. 3061/2005** ha deliberato la "Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate ad approvazione finale

Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 e seguenti della Legge Regionale 11.3.2005 n. 12 relativo al Quartiere Storico di Fiera Milano e aree adiacenti, in attuazione del PRG vigente approvato il 26.2.1980 con deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 29471 e successive modifiche”.

In data 14 febbraio 2006 è stato notificato **il ricorso n. 574/06 R.G.** e in data 5 maggio 2006 sono stati proposti **motivi aggiunti** in seguito al rilascio di copia conforme 24.4.2006 del Decreto sulla Valutazione dell'Impatto Ambientale emesso dalla Regione Lombardia in data 15.12.2005.

In data 28.4.06 è stata presentata presso lo Sportello Urbanistico del Comune di Milano, agli atti municipali n. 414324/2006, un'istanza per il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica storico dell'area interessata dal P.I.I. , integrata in data 24 luglio 2006.

Il Direttore di Settore, entro i termini di legge, ha rilasciato il certificato di destinazione urbanistica 7 agosto 2006 n. 440/2006 che dettagliatamente riassume le sequenze procedurali che hanno interessato l'area in questione.

In particolare, dal predetto certificato risulta che:

- “In data 19.01.2004 con D.P.G.R. n. 405 è stato approvato un atto integrativo del predetto Accordo di Programma con destinazione “**area di trasformazione**” da attuarsi mediante Programma Integrato di Intervento (P.I.I.)”;
- che “In data 06.09.2005 è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2039 e successivamente approvato in data 16.12.2005 con deliberazione n. 3061 un Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 e seguenti della Legge regionale 11.03.2005 n. 12 relativo al Quartiere Storico di Fiera Milano e aree adiacenti, in

attuazione del P.R.G. vigente approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 29471 del 26.2.1980 e successive modifiche, con destinazione in parte "area di trasformazione ex Fiera" ed in parte "SS Polo Urbano Fiera"; dal PII è escluso il mappale 33 del foglio 259 (Vigorelli).

A sua volta, il Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale n. 19250 del 15 dicembre 2005 (a pag. 11) richiama "l'avvenuta approvazione con d.p.g.r. n. 405 del 19.1.2004 di una Variante Specifica al vigente P.R.G. del Comune di Milano, l'area di cui trattasi è classificata in Zona "SS - Zona per Servizi Speciali", per la quale è previsto un indice di utilizzazione territoriale complessivo pari a 1,15 mq/mq da calcolarsi con le modalità previste nelle relative Norme di Attuazione".

Ora a fronte nella parziale conformità tra le due dichiarazioni, va osservato che nel Decreto Regionale di approvazione della VIA, non vi è un espresso riferimento alla destinazione quale "area di trasformazione ex Fiera", ma unicamente alla classificazione come Zona "SS - Zona per Servizi Speciali", che è quella originariamente vigente, in data 5 ottobre 2006 sono state inoltrate due istanze di accesso agli atti sia nei confronti della Regione Lombardia, pervenuta a protocollo in data 10 ottobre 2006, sia nei confronti del Comune di Milano, pervenuta a protocollo in data 12 ottobre 2006.

**Con istanza diretta alla Regione Lombardia in data 5.10.2006** è stato chiesto, previo esercizio del diritto di accesso, il rilascio dei seguenti atti e documenti:

- 1). il D.P.G.R. Lombardia n. 405 del 19.1.2004, in copia conforme all'originale;
- 2). copia delle delibere e atti allegati inerenti il procedimento di approvazione della suddetta variante urbanistica, previa individuazione in sede di esercizio del diritto di accesso.

Con istanza diretta al Comune di Milano è stato chiesto, previo esercizio del diritto di accesso, il rilascio:

1). di copia conforme all'originale della Delibera del Consiglio Comunale di ratifica ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 dell'adesione del Sindaco all'Atto Integrativo in variante del predetto Accordo di Programma di cui al D.P.G.R. Lombardia n. 405 del 19.1.2004, avente valore ed effetti costitutivi di variante urbanistica al P.R.G. vigente, come adottata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del predetto Atto Integrativo.

2). di copia informale degli eventuali pareri ed atti endoprocedimentali dei responsabili dei servizi, dirigenti e/o commissioni o Nuclei competenti inerenti l'iter di approvazione consiliare di detta delibera di ratifica ex art. 34 D. Lgs. n. 267/2000.

**La Regione Lombardia, dopo aver consentito l'esercizio del diritto d'accesso con Nota 3 novembre 2006 della Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo ha rilasciato.**

- "n. 1 copia conforme per estratto del DPGR n. 405/2004 e n. 1 copia in carta semplice degli allegati facenti parte integrante",

- "n. 1 copia in carta semplice della D.G.R. 14446/2003, inerente il procedimento di approvazione della variante urbanistica approvata con il D.P.G.R. di cui sopra".

L'istanza di accesso ex L. n. 241/90 del 5/12.10.2006 diretta al Comune di Milano, atteso l'inutile decorso di 30 giorni dalla richiesta ai sensi dell'art. 25 c. 4 L. n. 241/90, è stata respinta, per effetto della formazione del silenzio-diniego.

Dall'esame comparativo della documentazione acquisita, in particolare della deliberazione della Giunta Regionale VII/14446 del 6 ottobre 2003 in raffronto al contenuto implicito del

silenzio-diniego espresso dal Comune di Milano, si propongono i seguenti nuovi motivi aggiunti.

## **DIRITTO**

**- XV -**

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 14, 87 e 92 L.R. 11 marzo 2005 n. 12 in relazione all'art. 34 c. 4-5 D. L.vo n. 267/2000 ed all'art. 6 comma 8 della L.R. 14 marzo 2003 n. 2 - Sviamento di potere - Nullità della delibera di c.c. n. 76 del 9.12.03 per difetto di elemento essenziale.**

**Illegittimità derivata per effetto di vizio invalidante il procedimento di approvazione della variante urbanistica di cui al decreto del Presidente della Regione Lombardia 19.1.2004 n. 405 ovvero per difetto della fase integrativa dell'efficacia e contrasto con la Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia VI/14446 del 6 ottobre 2003 rilasciata in data 3.11.2006 - Violazione dei principi fondamentali in materia urbanistica - Violazione dell'art. 97 Cost.**

Con il II° Motivo di gravame del ricorso introduttivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 e segg. L.R. 12.04.1999 n. 9 sia dell'art. 92 c. 4 L.R. 11 marzo 2005 n. 12 - Violazione di legge - Eccesso di potere per difetto di presupposto e irrivalenza del procedimento - Violazione art. 34 c. 4-5 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Infatti, in base ad una disamina degli atti presupposti, è risultato che le fasi dell'atto complesso, a formazione progressiva, inerente la variante urbanistica, si sono discostate dalla esatta sequenza procedimentale prevista dalla legge.

Si è detto che il ricorso all'Accordo di Programma (Adp), è in linea generale atto consequenziale alla variante urbanistica afferente il P.I.I. deliberato dal Consiglio Comunale.

Tale variante risulta, nelle specie, essere stata surrogata tramite preventivo ricorso all'Adp, e quindi con l'introduzione di varianti al P.R.G. per mero effetto di successivi atti integrativi dei vari Adp, così determinando un'inversione ovvero una diversa impostazione del procedimento sul piano teleologico.

La scelta procedimentale effettuata ha determinato una anomala se non surrettizia introduzione di una variante urbanistica, che non appare consentanea, in primo luogo, al procedimento prescritto sia dall'art. 9 e segg. L.R. 12.04.1999 n. 9, sia dall'art. 92 c. 4 L.R. 11 marzo 2005 n. 12.

Si ha motivo di ritenere che la necessaria variante urbanistica non si sia legalmente perfezionata:

- 1). per mancata legittima ratifica dell'adesione del Sindaco ex art. 34 c. 5 D. L.vo n. 267/2000, che non risulta intervenuta dopo il Decreto del Presidente della Regione Lombardia 19.1.2004 n. 404, di approvazione della Variante all'Accordo di Programma ai sensi del citato art. 34 D. Lgs n. 267/2000 e della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 ;
- 2). per difetto di conformità tra il contenuto della Deliberazione n. VII/14446 del 6 ottobre 2003 della Giunta Regionale Lombardia, ora rilasciata con Nota regionale 3.11.2006, che ha per oggetto una "Ipotesi di variante all'accordo di programma" e il procedimento in precedenza attivato in sede comunale e conclusosi con la Delibera di C.C. 9.12.2003 n. 76, che nominalmente ha per oggetto la ratifica dell'adesione del Sindaco all'atto integrativo dell'accordo di programma, ma in realtà attiene all'esame delle osservazioni presentate, in ossequio al procedimento previsto dalla L.R. n. 1/2000 sulla anteriore fase procedimentale quella inerente la mera "Variante all'accordo di programma, in ottemperanza alle

determinazioni del Collegio di Vigilanza nella seduta del 15 aprile 2003”, e quindi per mancanza di consequenzialità procedimentale con il successivo Atto Integrativo dell’Accordo di Programma che prende le mosse appunto dalla Delibera della Giunta Regionale n. VII/14446 del 6 ottobre 2006 di approvazione della “ipotesi di Variante all’Accordo di Programma”;

3). ergo, la delibera del C.C. 9 dicembre 2003 n. 76, di “ratifica anticipata” non può coincidere con quella espressamente prevista dall’art. 34 c. 5 D. Lgs. n. 267/2000, posto che a quella data il procedimento di variante urbanistica, di cui all’Atto integrativo, innescato solo a partire dalla citata D.G.R. n. VII/14446 del 6 ottobre 2003 adottata ai sensi dell’art. 34 c. 4 D. L.vo n. 267/2000 e dalla firma dell’accordo da parte dei rappresentanti degli Enti esponenziali interessati in data 14/24 novembre 2003, non aveva esaurito il suo iter, all’uopo precisamente delineato dalla normativa in questione;

4). inoltre, a fortiori, detta “ratifica anticipata” è parimenti nulla per difetto di elemento essenziale dato che dalla copia prodotta in atti (Doc. 5 - fasc. comunale) manca la sottoscrizione del Sindaco, perchè era assente e che, per di più, nella delibera n. 76/2003 si afferma espressamente che essa non è immediatamente riconducibile alla disciplina propria delle Varianti urbanistiche;

5). posto che nella delibera di c.c. n. 76 del 9.12.03 si precisa che il procedimento di variante “non è immediatamente riconducibile alla disciplina propria delle varianti urbanistiche”, se ne deve dedurre che si tratti di un atto prodromico e/o propedeutico, assimilabile alla mera presa d’atto, in funzione della successiva “adozione” con Decreto 19.1.2004 prot. n. 405 del Presidente della Regione dell’accordo intervenuto con il consenso unanime degli esponenti

delle amministrazioni interessate in data 14/24 novembre 2003, che determina che le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

6). appare violata e falsamente applicato l'art. 6 c. 8 della prefata L.R. 14 marzo 2003 n. 2 il quale nell'ambito della "Programmazione negoziata regionale" prevede che:

"L'ipotesi di accordo di programma è deliberata dalla Giunta Regionale. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti di cui al secondo comma, che abbiano partecipato alla definizione del medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed approvato con decreto del presidente della Giunta Regionale, o per sua delega, dall'assessore competente per materia".

Non è dunque previsto che nell'intervallo temporale tra la sottoscrizione dell'Adp e la sua approvazione con decreto del Presidente della Giunta Regionale intervenga una qualsiasi deliberazione comunale.

7). ove poi si consideri che in base al quarto comma dell'art. 34 D. Lvo n. 267/2000 l'Adp, qualora adottato (e non a caso la legge ricorre al termine "adottato" e non "approvato") con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 DPR n. 616/77, "determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato", una volta intervenuto nel caso di specie appunto tale decreto del Presidente della Regione Lombardia del 19 gennaio 2004 n. 405 spettava al Consiglio Comunale di concludere il procedimento a formazione progressiva, ratificando l'adesione del Sindaco all'accordo, in quanto "comporti variazione degli strumenti urbanistici";

8). La norma in parola individua, quindi, inequivocabilmente in un momento successivo, alla adozione dell'accordo di programma ove avvenuto con decreto del Presidente della Regione, la determinazione delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, a cui fini, e solamente in tale ipotesi, la deliberazione di ratifica del Consiglio Comunale prevista dal quinto comma dell'art. 34 D. Lvo n. 267/2000, **costituisce la fase integrativa dell'efficacia, che consiste nel rendere il provvedimento capace di produrre effetti.**

Non risulta, infatti, confermata la formula contenuta nei pregressi accordi in base alla quale "Tutti i termini previsti nel presente Accordo di Programma, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data del decreto di approvazione".

Per congiungere un punto ad una perpendicolare può essere tracciata una sola retta, e questa nel caso in esame coincideva con la delibera di ratifica dell'adesione del Sindaco, quella indicata dall'art. 34 c. 5 D. L.vo n. 267/2000, posto che la "ratifica anticipata" è atto in toto abnorme, se non aberrante sul piano procedimentale e su quello teleologico, trattandosi a tutto concedere di mero atto prodromico alla definitiva approvazione e ratifica spettante al Consiglio Comunale.

Ergo, la variante urbanistica de qua, presupposta al PII, non si è mai perfezionata.

Ma v'è di più!

E' pure vero che dal contesto dell'art. 2 della "INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA" del 14 novembre 2003 riportata e fatta propria dal Decreto del Presidente della Regione Lombardia 19 gennaio 2004 n. 405, si evince quanto segue:

**"I soggetti partecipanti all'Accordo di Programma sottoscritto in data 25 marzo 1994 si impegnano:**

**1. a sottoscrivere, successivamente al perfezionamento delle predette varianti urbanistiche, un nuovo Atto Integrativo per la complessiva variazione delle previsioni contenute nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 25 marzo 1994, che terrà conto di quanto convenuto tra il Comune di Milano e Fondazione Fiera Milano con il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 14 novembre 2003 e sue eventuali successive integrazioni".**

Dunque, nemmeno l'adozione-approvazione da parte del Presidente della Regione con il Decreto 19 gennaio 2004 n. 405 può essere ritenuto l'atto conclusivo di questa fase del procedimento atteso nello stesso Decreto è prevista la sottoscrizione di un nuovo Atto Integrativo, in ipotesi sintetico-riepilogativo e come variante finale, successivamente al Protocollo d'Intesa del 14 novembre 2003.

9). L'assunto inerente il mancato perfezionamento della "Variante urbanistica" trova ancora conferma in una dovizia di concorrenti emergenze probatorie documentali.

Onde sopperire alla denunciata discrasia, l'Amministrazione comunale nella Delibera di G.C. n. 3061/06 più che fondare l'approvazione del Piano Attuativo in riferimento ad una variante urbanistica legittimamente perfezionata, che nella specie è insussistente ovvero inoperante per mancanza della fase integrativa dell'efficacia, ha inteso richiamare surrettiziamente a detto scopo, come si evince a pag. 23 di tale Delibera il mero "Documento di Inquadramento delle Politiche Urbanistiche Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 5.6.2000 n. 48, e la successiva integrazione disposta dal Consiglio Comunale in data 16.5.2005, con deliberazione n. 26, che secondo l'assunto dell'Amministrazione assumerebbe rilievo legittimante in funzione della presentazione dei Programmi Integrati di Intervento, giusto il disposto di cui all'art. 25, settimo comma, della citata Legge Regionale n. 12/2005" .

Se è vero, da una parte, che detta norma transitoria è specificatamente finalizzata a consentire “in assenza dei documenti di piano di cui all’art. 8 L.R. citata la “presentazione dei programmi integrati di intervento previsti dall’art. 87”, subordinandola “all’approvazione di un documento di inquadramento redatto allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi dell’azione amministrativa comunale nell’ambito della programmazione integrata di intervento”, dall’altra, è di palese evidenza che nel caso di specie:

A). il Documento di Inquadramento non è affatto coevo alla programmazione integrata d’intervento di cui è causa, perchè risalente addirittura all’anno 2000;

B). detto Documento di Inquadramento si pone totalmente fuori gioco, laddove espressamente si legge (a pag. VII) “**Il presente Documento non è una variante del piano regolatore generale**, è un documento politico programmatico che definisce gli obiettivi generali dell’Amministrazione; non disegna nuove carte e non introduce nuove Norme di Attuazione bensì stabilisce i criteri che i programmi di intervento, nonchè i criteri a cui devono ispirarsi gli attori pubblici e privati per la costruzione di un programma”.

Ergo la conformità del PII allo strumento urbanistico non può essere altrimenti recuperata, come si è già rilevato nel ricorso introduttivo, ai sensi dell’art. 25 L.R. n. 12/2005 mediante un surrettizio richiamo nella delibera di G.C. n. 3061/2005 impugnata al predetto Documento di Inquadramento.

A ciò si aggiunga che la prova di uno sviamento di potere emerge dalla stessa delibera di C.C. 9.12.2003 n. 76, di “ratifica anticipata” che ha costituito un vero e proprio *pass partout* per divergere la manifestazione di volontà dell’organo elettivo dalla effettiva tutela degli interessi pubblici, laddove espressamente si dichiara che:

“Nella fattispecie, il procedimento di Variante ordinaria al P.R.G. vigente - pur avviato in conformità alle disposizioni della L.R. 1/2000 - si configura invero come riferibile all’Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo già in essere e pertanto non immediatamente riconducibile alla disciplina propria delle Varianti Urbanistiche” (vd. Delibera di C.C. n. 76/2003 a pag. 3).

E qui sta il *default* di detta supposta variante al PRG, nel contempo volta alla ratifica dell’adesione del Sindaco all’atto integrativo dell’accordo di programma, laddove a pag. 15 riconosce che “Con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa le previsioni del vecchio accordo di Programma 1994 “vengono oggi riequilibrate - alla luce dei nuovi assetti delineati dalla Variante del Polo Urbano oggetto dell’Atto Integrativo“, appunto, coincidente con la “IPOTESI DI VARIANTE“ adottata dalla Giunta Regionale Lombardia con l’atto n. VII/14446 del 6.10.2003, ma non con quello anteriore di detta variante in sede comunale, con ciò ammettendo che l’oggetto e lo scopo della Variante Ordinaria ne sono risultati oggettivamente vanificati, non essendo essa coeva con l’atto regionale.

Infatti, se si considera che la delibera della Giunta Regionale n. VII/1446 del 6 ottobre 2003 ha approvato un’ipotesi di variante all’Adp poi effettivamente adottata-approvata con il Decreto del Presidente della Regione previsto dall’art. 34 c. 4 D. L.vo n. 267/2000 ne consegue per diretta inferenza che nella specie, a fronte del silenzio-diniego opposto dal Comune di Milano in ordine alla precisa richiesta oggetto dell’istanza di accesso del 5.10./12.10.06 e dunque dell’implicita ammissione dell’inesistenza della deliberazione di consiglio comunale prevista dall’art. 34 c. 5 D. Lvo n. 267/2000, che **in virtù del principio di invalidazione**, attesa la totale inefficacia della variante urbanistica conseguente all’Atto integrativo dell’Adp sottoscritto il

14/24.11.2003, la delibera di approvazione del PII n. 3061/05 impugnata nel presente ricorso ne risulta *ab imis* illegittima.

Va in tal senso richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza in forza del quale *“L’atto amministrativo non immediatamente lesivo di un interesse legittimo e che non deve pertanto essere impugnato ex se, può rilevare nell’impugnazione di atti successivi, sia come atto presupposto nel giudizio di impugnazione dell’atto che lo presuppone, con conseguente sua invalidazione se riconosciuto illegittimo nel caso deciso, sia come atto pregiudiziale nel giudizio di impugnazione dell’atto pregiudicato, con conseguente sua disapplicazione se riconosciuto illegittimo nel caso deciso; pertanto, l’invalidazione dell’atto presupposto e la disapplicazione dell’atto pregiudiziale, pur non comportando entrambe l’annullamento dell’atto non immediatamente lesivo, costituiscono istituti distinti, perchè con l’invalidazione il giudice accerta la trasmissione del vizio dall’atto presupposto all’atto applicativo, mentre con la disapplicazione il giudice considera l’atto pregiudiziale come inesistente”* (Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2000 n. 2183 in Sett. Giur. 2000, I, pag. 322-323).

Il principio si attaglia al caso di specie, e costituisce il fondamento giuridico del presente motivo aggiunto, laddove il Piano Attuativo cioè il PII approvato con la delibera di G.C. n. 3061/2005 afferma, se non con un fugace accenno inserito nelle premesse alla parte dispositiva, di porsi come strumento “attuativo del PRG vigente”, rispetto al quale non è coevo nelle previsioni dirette alla trasformazione del “Polo Urbano Fiera”, talchè la presupposta “Variante Urbanistica” come testè rilevato non si è perfezionata.

In virtù del principio generale dell’ordinamento in materia per il quale il piano regolatore (ora PGT) e secondo la gerarchia delle fonti individua norme e prescrizioni di carattere generale che non possono produrre una lesione immediata e diretta delle posizioni di interesse dei proprietari o degli soggetti interessati.

I provvedimenti di pianificazione e programmazione urbanistica che, appunto, caratterizzano i piani territoriali ed urbanistici, la cui approvazione è attribuita ai consigli comunali dall'art. 42 del D.L. n. 267/2000 e non alla Giunta Comunale, li connotano quali "atti fondamentali".

Dunque trattandosi di atti di normazione secondaria, appare pertinente invocare, in base al principio della invalidazione, il vizio della norma regolamentare, posto che l'atto complesso è stato formato in violazione sia della L.R. n. 2/2003 sia dell'art. 34 c. 4-5 D.L. n. 267/2000, e dato che chiaramente il PII impugnato nutre a valle il vizio che mina a monte l'atto normativo generale di pianificazione regolamentare di rango secondario.

Tutto ciò dimostra il mancato perfezionamento della Variante Urbanistica e della variazione allo strumento urbanistico, rendendo il PII illegittimo per totale difetto dell'atto presupposto che lo deve sorreggere sul piano del rapporto fondamento- conseguenza e mettendone a nudo la mera valenza di Piano Attuativo adottato in variante allo strumento urbanistico generale in assenza del relativo procedimento di partecipazione dei cittadini e delle associazioni a cui si somma la già dedotta incompetenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. b) del D.L. n. 267/2000.

- XVI -

**Difetto di conformità e violazione dell'atto presupposto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia VI/14446 del 6 ottobre 2003 rilasciata in data 3.11.2006 - Eccesso di potere per violazione dei principi generali dell'ordinamento in materia urbanistica - Violazione del principio di razionalità dell'azione amministrativa e di buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97 Cost.**

La formazione del PII, cioè del Piano Attuativo approvato con la impugnata delibera di G.C. 16.12.2005 n. 3061 ha comportato un grave vulnus ai principi fondamentali dell'ordinamento, come ha ben precisato la Corte Costituzionale sin dalla sentenza 19 ottobre 1992 n. 393, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli artt. 3, 97, 125, 117 e 188 Cost., l'art. 16 commi 3, 4, 5, 6 e 7 L. 17 febbraio 1992 n. 179 che aveva introdotto i Programmi Integrati di Intervento, puntualizzando all'uopo che:

"I risultati operativi del nuovo strumento urbanistico territoriale appaiono in contrasto con le esigenze di un razionale uso del territorio, con possibilità di interventi indiscriminati, non confortati dall'assistenza di meccanismi diversificati e di organi tecnici, con conseguenti limitazioni della stessa potestà di annullamento dell'atto concessivo, non accompagnato dalla formazione e nell'azione di adeguate misure di riscontro."

Ad esempio consentendo "una deroga molto ampia ai preesistenti limiti planovolumetrici" e contravvenendo al principio "della conformità della concessione agli strumenti urbanistici".

Nel caso di specie, la conformità allo strumento urbanistico, a causa delle mere indicazioni di massima contenute nella pur accurata Relazione Generale - All. 1 alla Variante all'Adp di cui alla DGR Lombardia n. 14446 del 6.10.2003, non pare essere stata assicurata quanto alle specifiche destinazioni delle due aree omogenee costitutive nel nuovo azzonamento, quella dell'area fieristica del nuovo polo urbano per "aree per servizi speciali:fiera" - Zona SS b 12/2- e quella per "Area di trasformazione ex-Fiera" - cioè l'area dismessa dalla Fiera e destinata a trasformazione urbanistica - Zona SS b 12/1 - pari a circa 255.000 metri quadri.

Infatti, l'attribuzione del massimo diritto di edificazione, per effetto dell'applicazione del c.d. "Ut" indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq) appare palesemente erroneo e fuorviante, in

quanto sintomatico di uno **sviamento dall'interesse pubblico**, poichè determinato in base a "1,15 metri quadri di superficie di pavimento per metro quadro di superficie territoriale" mentre per definizione "L'indice di utilizzazione fondiaria indica la superficie lorda di pavimento massima costruibile per ogni mq di superficie fondiaria", che corrisponde alla superficie edificabile dedotte le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Al contrario nel caso di specie, si è consentita l'approvazione di un PII con la delibera di G.C. n. 3061/2005 (vd. pag. 20-21) che, come si evince dalle controdeduzioni alle osservazioni del Comitato Residenti Fiera al Punto 8, si fonda su un progetto appoggiato al sistema viario esistente, senza il reperimento delle quantità minime di standards ed ancorchè (a pag. 8 della Relazione Generale alla Variante al PRG ora acquista dalla Regione Lombardia) si dia atto della necessità di "provvedere mediante cessione in luogo o asservimento delle aree necessarie, o con la realizzazione di infrastrutture e servizi di interesse generale, il cui valore sia almeno pari a quello delle aree che dovrebbero essere cedute".

Fuorviante è la motivazione all'uopo espressa nelle controdeduzioni, dato che nel caso in esame la Variante non attribuisce un indice territoriale puro, ma applica in modo distorto un indice di utilizzazione fondiaria UT pieno, calcolato mq/mq in modo da ottenere una superficie lorda di pavimento di circa 293.000 metri quadri, con aumento esponenziale del volume edificabile, per aver omesso la deduzione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria secondaria.

Sotto questo profilo non vi è conformità, ma anzi un ulteriore contrasto, tra le prescrizioni della Ipotesi di Variante all'Adp di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 14446 del 6.10.2003 e il PII approvato con delibera di G.C. n. 3061/05 in quanto il

sovradimensionamento della volumetria costruibile e il sottodimensionamento degli standards, rendono possibili quegli “interventi indiscriminati, non confortati dall’assistenza di meccanismi diversificati e di organi tecnici” violando i principi stabiliti dalla citata sentenza n. 393/1992 della Corte Costituzionale ed in ispecie i principi di razionalità dell’azione amministrativa e di buon andamento della pubblica amministrazione posti dall’art. 97 della Costituzione.

Tutto ciò ha comportato anche una mancata individuazione delle aree per parcheggi pubblici e circa il loro dimensionamento che non può essere soddisfatto con la mera previsione che “All’interno dell’Area di trasformazione potranno essere collocati i parcheggi pubblici secondo la quantificazione che deriverà dal mix funzionale previsto nel PII” che è inesistente o inadeguato.

In definitiva alla luce degli ulteriori motivi di gravame le delibere di adozione ed approvazione del PII n. 2039/05 e n. 3061/05 andranno a fortiori annullate perchè gravemente illegittime.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore nelle sue qualità ut supra

chiede

che codesto Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, contrariis reiectis, voglia accogliere il ricorso ed i successivi motivi aggiunti annullando ovvero dichiarare nulli i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge.

Spese rifuse

PRODUZIONI:

21. Lettera Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo della Regione Lombardia - Ufficio Presidenza del 3 novembre 2006;
22. Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/14446 del 6 ottobre 2003;
23. Decreto del Presidente della Regione Lombardia 19 gennaio 2004 n. 405, in copia conforme all'originale del 6.11.2006;
24. Istanza ex L. n. 241/90 alla Regione Lombardia del 5.10.2006;
25. Certificato di destinazione urbanistica 7 agosto 2006 n. 440/2006 rilasciato dal Comune di Milano;
26. Istanza ex L. n. 241/90 al Comune di Milano del 5.10.2006;
27. Nota Direttore di Settore 20.2.2006 PG 198443/2006;
28. Stralcio NdA del PTCP.

Milano, 12 dicembre 2006

(Avv. Ezio Perego)

RELATA DI NOTIFICA:

**AL COMUNE DI MILANO in persona del Sindaco pro tempore**

AL COMUNE DI MILANO - Direzione Centrale - Pianificazione Urbana e Attuazione P.R.

- Settore Pianificazione e Progettazione Urbana

**ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA CON CONTESTUALE ISTANZA DI AVVIO  
DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 2 L. N. 241/90**

**IL COMITATO RESIDENTI FIERA** con sede in Milano, \*\*\*\*\* in persona dei **sigg. ARCH. EMANUELA FASOLI, FLAVIA CAVALER e DOTT. MARCO CAPELLINI** di Milano, elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Ezio Perego in Milano, via Cesare Battisti n. 13;

premessi

- che il Comitato Residenti Fiera ha svolto le sue istanze partecipative al procedimento di formazione del Programma Integrato di Intervento relativo alla "riqualificazione del Polo Urbano della Fiera di Milano" approvato in via definitiva con Delibera di Giunta Comunale di Milano 16 dicembre 2005 n. 3061, presentando l'osservazione n. 21 PG 1162723/2005 del 23.11.2005,

- che in data 14 febbraio 2006 è stato notificato **il ricorso n. 574/06 R.G.** e in data 5 maggio 2006 sono stati proposti **motivi aggiunti** in seguito al rilascio di copia conforme 24.4.2006 del Decreto sulla Valutazione dell'Impatto Ambientale emesso dalla Regione Lombardia in data 15.12.2005;

- che il predetto Decreto di Valutazione di compatibilità ambientale del 15.12.2005 prot. Z1.2005.00 36552 ha espresso ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 12.4.1996 giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di "Programma Integrato di Interventi (PII), ai sensi della l.r.9/99 relativo al quartiere storico Fiera Milano - Area di trasformazione ex Fiera", in

Comune di Milano, nella configurazione progettuale indicata nell'Allegato 2, a condizione che siano puntualmente ottemperate le prescrizioni, condizioni e raccomandazioni all'uopo assegnate, le quali dovranno altresì essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti approvativi ed abilitativi e trovare coerenza programmatica e temporale rispetto alle azioni dei soggetti titolati a realizzare interventi correlati e complementari";

- in forza dell'Allegato 1 alla Variante all'Accordo di Programma di cui alla DGR Lombardia n. VII/14446 del 6 ottobre 2003 ai fini delle attività fieristiche e degli interventi di ristrutturazione e nuova edificazione qualora si debba procedere ad interventi che "siano di particolare rilevanza per il disegno urbano" l'Amministrazione potrà richiedere uno Studio d'Insieme al fine di garantire un adeguato coordinamento progettuale degli interventi previsti";

- che il P.I.I. approvato appare sottodimensionato in relazione alle necessarie dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e non pare tale allo stato di assicurare il rispetto delle ottimali condizioni di compatibilità ambientale dei nuovi insediamenti per il rilevante carico urbanistico che ne deriva;

- che successivamente il Comitato Residenti Fiera, in quanto portatore di interessi diffusi alla miglior tutela del territorio e dell'ambiente e della qualità delle condizioni di trasformazione dell'area urbana, è stato ammesso ad incontri propedeutici a forme di attiva partecipazione alle ulteriori fasi procedurali;

- che inopinatamente come risulta dall'articolo apparso su La Repubblica del 6 dicembre 2006 componenti politiche fondamento della maggioranza consiliare del Comune di Milano con direttive condivise dalla Giunta Comunale nella seduta di lunedì 4.12.2006 hanno escluso i

Comitati di residenti, tra cui il Comitato Residenti Fiera, dal “tavolo tecnico” indetto per l’attuazione del progetto e delle fasi ulteriori di attuazione del P.I.I.;

- che ai sensi dell’art. 9 della L. n. 241/1990 “Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”;

- che, preso atto dell’illegittima ed arbitraria esclusione dal tavolo tecnico e dalle successive fasi procedurali, in contrasto con gli impegni in precedenza assunti e ribaditi dai massimi organi istituzionali del medesimo Comune di Milano, e data la assoluta prevalenza degli interessi collettivi alla miglior tutela dei fattori e delle condizioni ambientali, ed al più razionale inserimento del nuovo progetto di trasformazione e ristrutturazione urbanistica in modo da assicurare inalterate le pregresse condizioni di vita e di qualità dell’abitato urbano relativo al Comparto del Quartiere Storico ex Fiera di Milano ed aree circostanti;

tutto ciò premesso, il Comitato Residenti Fiera in persona dei suoi componenti e rappresentati, visto l’art. 2 e 9 L. n. 241/90 e l’art. 25 T.U. n. 3/1957, richiamato ove occorra l’art. 328 c.p.,

#### **INVITA E DIFFIDA**

- **il COMUNE DI MILANO in persona del Sindaco pro tempore;**

- **il COMUNE DI MILANO - Direzione Centrale - Pianificazione Urbana e Attuazione P.R.**

- **Settore Pianificazione e Progettazione Urbana in persona del Dirigente:**

1). a consentire la partecipazione del Comitato Residenti Fiera al “Tavolo Tecnico” in ordine alla fase attuativa-migliorativa del P.I.I. approvato con delibera della G.C. 16 dicembre 2005 n.

3061, atteso che ai sensi dell'art. 9 della L. n. 241/1990 "Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento";

2). a voler adempiere, anteriormente al rilascio di qualsiasi atto assentivo di interventi edilizi, ivi comprese permessi di costruire, autorizzazioni, licenze, consensi taciti o silenti alla DIA afferenti le progettazioni esecutive alle prescrizioni, condizioni e raccomandazioni prescritte nel Decreto di Valutazione di compatibilità ambientale emesso dalla Regione Lombardia del 15.12.2005 prot. Z1.2005.00 36552, per quanto consentito ai fini di recepimento nei successivi provvedimenti approvativi ed abilitativi, ed in ispecie:

3). - quanto alla componente paesaggio: considerato che in base al prefato Decreto Regionale 15.12.2005 l'intervento del PII comporta un impatto paesistico che è compreso tra la soglia di rilevanza e quella di tolleranza, ad introdurre le prescritte misure mitigative e compensative:

a) perseguendo un miglior equilibrio tra assetto planivolumetrico/linguaggio architettonico del progetto e caratteri del contesto urbano;

b). attenuando la disomogeneità figurativa riscontrabile all'interno del polo, con particolare riferimento al complesso delle tre torri; nella funzione iconica ad esse assegnata dovrebbe rinvenirsi più nitidamente una strutturazione unitaria del segno simbolico, seppur sottoarticolata in linguaggi diversi;

c) ad effettuare "l' valutazione dell'impatto paesistico del progetto nel suo complesso al suo interno, in forza di quanto disposto dal Piano Paesistico Territoriale Regionale (PTPR);

4). quanto alla tutela del vincolo paesaggistico della zona di P.zza Giulio Cesare, apposto con verbale della Commissione Provinciale Bellezze Naturali di Milano in data 24 aprile 1990, a condizionare l'autorizzazione paesaggistica spettante al medesimo Comune di Milano riferita al progetto esecutivo:

- a). alla efficace valorizzazione dei caratteri di storicità ed emblematicità del sito esistente e delle sue architetture;
- b). in particolare, a garantire la salvaguardia dei valori paesistici e storico-architettonici rispetto all'ingresso monumentale alla Fiera da Piazza Giulio Cesare, sottolineato dalla fontana, dalle assialità esistenti e dalla simmetria dell'edificato perimetrale;
- c). ad assicurare la tutela degli altri beni vincolati esistenti nella P.zza Giulio Cesare in ispecie del "Giardino di in Piazza Giulio Cesare di proprietà Istituto Suore Angeliche vincolato con Decreto del 10.06.1957 e ricompreso nell'elenco dei Beni paesaggistici ed ambientali - ex D. Lgs n. 490/99 art. 139 (ora D. Lgs. n. 42/2004) di cui al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Deliberazione del C.P. 14 ottobre 2003 n. 55;
- d). a garantire la tutela ai sensi dell'art. 32 Cost. dei fattori di minima salubrità delle condizioni ambientali, anche in ordine ai fattori climoalteranti, ivi compresi gli effetti delle polveri microniche e degli idrocarburi policiclici aromatici, derivanti dalla cantierizzazione, prevista nel lungo periodo secondo il cronoprogramma, con effetti letali non solo la salute dei cittadini e proprietari residenti ma anche per i pregevoli giardini botanici ed essenze arboree vincolate nel comparto dal PTCP (oltre alla salvaguardia degli altri vincoli paesaggistici sull'asse via Buonarroti/P.zza Piemonte);

e). ad assicurare, in adempimento punto 13 dell prescriptions di cui al Decreto Regionale VIA del 15.12.20005 la rivisitazione del progetto di sistemazione di Largo Africa, con sistemazione del verde ed armonizzazione prospettica e visiva a base del vincolo esistente;

5). a provvedere immediatamente, come da punti 6 e 8 del prefato Decreto Regionale VIA 15.12.2005:

a). alla valutazione tecnica circa le problematiche connesse alla presenza ed alla profondità della falda freatica, anche al fine di individuare gli accorgimenti progettuali più idonei (impermeabilizzazioni, drenaggi, smaltimento etc.);

b). a dar corso al prescritto approfondimento specialistico di dettaglio sui singoli comparti interessati da costruzioni nel sottosuolo, al fine di analizzare compiutamente l'innalzamento della falda freatica, le eventuali future interferenze con le opere interrato, le condizioni di vulnerabilità delle acque sotterranee e le eventuali interferenze negative del nuovo pozzo con eventuali pozzi privati presenti nel contorno e che emungono dalle stesse falde;

6). a disporre senza ritardo, in ragione della notevole consistenza e rilevanza dei diritti di edificazione assicurati alla parte lottizzante, non sufficientemente compensata da una adeguata dotazione e deduzione di aree per opere di urbanizzazione primaria e quota parte di urbanizzazione secondaria da parte del privato, in termini di mancata riqualificazione delle strade e infrastrutture pubbliche, anche ni base al PTCP, compresi gli assi di attraversamento e la creazione di parcheggi pubblici di superficie e delle connesse sistemazioni dell'arredo urbano, e come da prescrizione di cui all'Allegato 1 alla Variante all'Accordo di Programma di cui alla DGR Lombardia n. VII/14446 del 6 ottobre 2003 ai fini delle attività fieristiche e del miglioramento degli interventi di ristrutturazione e nuova

edificazione che risultano “di particolare rilevanza per il disegno urbano” a richiedere preventivamente uno Studio d’Insieme al fine di garantire un adeguato coordinamento progettuale degli interventi previsti”;

7). a prevedere che in tale sede sia effettuata, in ragione della mancata determinazione del valore delle aree non cedute dal privato lottizzante, ma necessariamente prescritte ex legge per assicurare la dotazione degli standards urbanistici, in rapporto con l’utilizzo espressamente ammesso in sede di controdeduzioni comunali di cui alla delibera di G.C. n. 3061/05, del sistema viario e delle avanzate dotazioni urbanizzative esistenti nel centro urbano, la valutazione in termini di danno erariale o alla dotazione di patrimonio pubblico per effetto della incidenza della volumetria assegnata in virtù dell’applicazione in sede di P.I.I. dell’Indice di Utilizzazione fondiaria Ut (mq/mq), senza adeguata deduzione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e ciò in diretto rapporto alla mancata previsione della realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria ovvero secondaria (ivi compresa la riqualificazione delle strade pubbliche e dei parcheggi di superficie e degli altri standards urbanizzativi ex lege) nella forma realizzativa prescritta in base al principio stabilito dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea (VI Sezione) 12 luglio 2001 c-n n. 399/98 per il quale l’amministrazione comunale può affidare al privato lottizzante la realizzazione di un’opera di urbanizzazione esclusivamente del mandato alla realizzazione, a spese di quest’ultimo, per conto del comune e nel rispetto delle regole europee che si applicano allo stesso comune concedente” (vd. Circolare Min. Infrastrutture e Trasporti 18 dicembre 2001 n. 462/Segr., in G.U. 28.12.2001);  
e per l’effetto

## SIGNIFICA

8). che ai sensi dell'art. 2 L. n. 241/90 come sostituito dall'art. 3 comma 6-bis del D.L. 14 marzo 2005 n. 35 conv. in L. 14 maggio 2005 n. 80, il presente atto costituisce istanza di avvio del procedimento su istanza di parte e che, in assenza di conforme prescrizione regolamentare volta a stabilire il termine entro il quale deve concludersi il procedimento, detto termine è di 90 (novanta) giorni ai sensi del comma 3 del medesimo art. 2 L. n. 241/90 e che, a fronte della formazione del silenzio rifiuto le parti istanti, si riservano di proporre, anche senza necessità di diffida, ricorso giurisdizionale avverso il silenzio dell'amministrazione ai sensi del comma 5 del medesimo art. 2 L. n. 241/90;

9). pertanto, il Comitato istante si riserva, all'occorrenza, in ordine alla omessa introduzione delle modifiche migliorative incidenti sulle previsioni e sull'assetto planivolumetrico e delle prescrizioni della VIA regionale e per quanto risulti necessitato sotto il profilo del perfezionamento della fase integrativa dell'efficacia della Variante urbanistica e/o di varianti che implicino alterazioni delle caratteristiche tipologiche e di dimensionamento degli interventi o diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, che vanno di contro adeguate, varianti per cui sussiste la competenza del Consiglio Comunale e tenuto conto il PII in oggetto non si inquadra come richiesto dall'art. 14 L.R. 12.3.2005 in un P.G.T., che non risulta approvato come da certificazione del Direttore di Settore 20.2.2006 PG 198443/2006, essendo la fattispecie normata dall'art. 25 L.R. n. 12/2005, di chiedere ai sensi dell'art. 3 comma 23 della L.R. Lombardia 5 gennaio 2000 n. 1 e dell'art. 86 L. R. n. 12/2005, sussistendone i presupposti, al Presidente della Giunta Regionale Lombardia di avviare il procedimento di tutela dei beni paesaggistici, entro il termine di legge dal

ricevimento di successiva apposita istanza, anche a mezzo della nomina in via sostitutiva di un *Commissario ad acta*, in caso di inerzia comunale ovvero per effetto dell'omesso adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui alla VIA regionale afferenti il Piano Attuativo in oggetto, ivi compreso, per altro titolo, il mancato avvio del procedimento diretto al perfezionamento della fase integrativa dell'efficacia della Variante Urbanistica relativa al presupposto Accordo di Programma ovvero, in ogni caso, allo scopo di introdurre le necessarie varianti e/o modifiche migliorative del Programma Integrato di Intervento..

Con espressa riserva della ulteriore consequenziale tutela di ogni diritto, interesse legittimo e ragione avanti la competente Autorità Giudiziaria.

Milano, 12 dicembre 2006

**RELATA DI NOTIFICA:** Richiesto come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano, ho notificato copia del retroesteso atto:

- **al COMUNE DI MILANO in persona del Sindaco pro tempore**, nel suo domicilio ex legge presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale di Milano, via della Guastalla n. 8 ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

- **il COMUNE DI MILANO - Direzione Centrale - Pianificazione Urbana e Attuazione P.R.**  
- **Settore Pianificazione e Progettazione Urbana** in persona del Dirigente, nel suo domicilio ex legge presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale di Milano, via della Guastalla n. 8 ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

e per opportuna significazione:

- **alla REGIONE LOMBARDIA in persona del PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**, nel suo domicilio in Milano, via Fabio Filzi 22 ivi recandomi e consegnandone copia a mani di